COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 16 aprile 2014.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE
DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 16, comma 2, lettera *b)* del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale la COVIP è tenuta, per gli anni 2014 e 2015, a trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di 0,98 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, e all'art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2014, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2013, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2014 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013;

Vista la deliberazione del Presidente del 13 febbraio 2014 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 14 febbraio 2014 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2014 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 13 febbraio 2014;

Delibera:

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2014, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2013 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2014 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85 B 05696 03211 000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2014».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2014, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 16 aprile 2014

Il presidente: TARELLI

14A03427

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 3 aprile 2014.

Modifiche al regolamento n. 2/2000 in materia di dotazione organica. (Provvedimento n. 169).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione 28 giugno 2000, n. 15 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, la tabella n. 5, allegata al regolamento n. 2/2000, recante la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

Visto l'art. 156 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il quale, al comma 2, stabilisce in cento unità il ruolo organico dell'Ufficio del Garante e, al comma 3, lett. *c)*, demanda al Garante il compito di definire, con proprio regolamento, la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

Visto l'art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", il quale ha autorizzato il Garante ad incrementare la consistenza della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento;

Vista la deliberazione 19 luglio 2007, n. 34 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 2007, n. 2007) con la quale il Garante ha deliberato di avvalersi della facoltà di cui alla citata disposizione incrementando la consistenza organica di venticinque unità e, ai sensi del citato comma 3, lett. *c)*, dell'art. 156 del Codice, ha provveduto a ripartire tale incremento di organico tra le diverse aree e qualifiche, apportando le conseguenti modifiche alla pianta organica dell'Autorità di cui alla tabella n. 5, allegata al regolamento n. 2/2000;

Visto l'art. 156, comma 5, del predetto Codice il quale prevede che il Garante possa assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti;

Visto l'art. 1, comma 268 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2014)" il quale prevede che "Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'art. 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto art. 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.";

Visto il successivo comma 269 della medesima legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che "per le finalità di cui al comma 268", il Garante indìca, entro il 31 dicembre 2016, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante;